

# New-Company TRENITALIA-Tper

## Sottoscritto Accordo Quadro

In data 27 c.m. si è svolto presso la Regione Emilia Romagna il programmato incontro tra OO.SS e SFP scarl, Trenitalia, Tper e l' Assessorato Regionale alla Mobilità, incontro che dopo mediazioni di mesi avrebbe dovuto portare alla definizione della confluenza del personale Tper nel CCNL AF/FS ovvero alla definizione in maniera più ineccepibile di quanto già definito nell' esame congiunto del 03 dicembre 2018 per tutto il personale che farà parte della NewCo.

Come da informativa agli Associati del 27 c.m. stesso, non abbiamo ritenuto di sottoscrivere il Verbale di Accordo il giorno 27 ma previo verifiche in corso ci siamo riservati 48 ore di tempo, non per quello che conteneva il verbale ma per alcuni elementi di chiarezza non trascurabili ma che richiedevano a nostro

avviso di essere verificati, alcuni dei quali a nostro modesto parere avrebbero potuto generare problematiche non immediate, ma potenzialmente tra un quindici anni.

Un punto su cui c' era da fare chiarezza anche per fugare "voci di radio ferrovia" ovvero **"...siamo nel Gruppo, non siamo nel Gruppo"**, il riquadro qui a sx è la visura alla Camera di Commercio relativamente alla NewCo SFP Scarl richiesta in data 25 novembre 2019.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.  
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' FERROVIARIA PROVVISORIA EMILIA-ROMAGNA SCARL  
Codice fiscale: 03553671201

v.2.9.5

SFP EMILIA-ROMAGNA SCARL

### SFP EMILIA-ROMAGNA SCARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DEL LAZZARETTO 16 - 40131 BOLOGNA (BO)
Codice Fiscale	03553671201
Numero Rea	BO 00000528224
P.I.	03553671201
Capitale Sociale Euro	1.000.000
Forma giuridica	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	491000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	FERROVIE DELLO STATO SPA
Paese della capogruppo	ITALIA

**VISURA CAMERALE COMPLETA (statuto, fascicoli, bilancio, atti) che clikkando qui rendiamo visionabile.**

La parte invece che ha richiesto più approfondimenti e interlocuzioni è quella riguardante la previdenza obbligatoria INPS, in quanto nei due rami d'azienda convivono già 4 regimi previdenziali e 2 fondi di solidarietà e sostegno al reddito.

<b>Categoria di Personale TPER</b>	<b>Fondo INPS</b>	<b>Fondo di Solidarietà</b>
Personale viaggiante	FPLD con i benefici del soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai Pubblici Servizi di Trasporto	Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.
Personale non viaggiante	FPLD	Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.
<b>Categoria di Personale Trenitalia</b>	<b>Fondo INPS</b>	<b>Fondo di Solidarietà</b>
Personale assunto fino al 31/3/2000	Fondo Speciale FS	Fondo di solidarietà per i lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo FS.
Personale assunto dal 01/4/2000	FPLD/AGO	Fondo di solidarietà per i lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo FS.

Stando al parere INPS rispetto all'inquadramento della NewCo nel sistema INPS tra le imprese di trasporto pubblico locale ferroviario, l'armonizzazione che avverrebbe nel corso del 2020 per personale NewCo ai fini INPS sarebbe la seguente:

<b>Categoria Personale TrenitaliaTper</b>	<b>FONDO INPS</b>
Personale ex Trenitalia assunto ante 01/4/2000	Fondo Speciale FS ,con relativi sconti fino a 3 anni su pensione anticipata.
Personale Viaggiante ex Trenitalia assunto dal 01/4/2000	FPLD con i benefici del soppresso Fondo di Previdenza per il Personale Addetto ai Pubblici Servizi di Trasporto.
Personale ex Trenitalia assunto dopo 01/4/2000	FPLD
Personale Viaggiante ex Tper	FPLD con i benefici del soppresso Fondo di Previdenza per il Personale Addetto ai Pubblici Servizi di Trasporto.
Personale ex Tper	FPLD
Personale Viaggiante neo assunto NewCo	FPLD con i benefici del soppresso Fondo di Previdenza per il Personale Addetto ai Pubblici Servizi di Trasporto.
Personale neo assunto NewCo	FPLD

Premesso e considerato che i due fondi di solidarietà sono sostanzialmente equivalenti per prestazioni erogabili e che l'inquadramento per il personale equipaggi nel fondo INPS TPL comporta praticamente uno sconto di 5 anni rispetto alla pensione di vecchiaia (non su quella di anzianità o anticipata), le nostre perplessità risiedevano su quale FONDO DI SOLIDARIETA si sarebbe applicato al Personale Viaggiante in quanto quello contrattualmente previsto è quello FS mentre l'unico che ad oggi concederebbe per via del combinato disposto (5+5) un ingresso nel Fondo di sostegno fino a 10 anni prima rispetto alla pensione di vecchiaia è il Fondo di solidarietà del TPL, fondo però che allo stato attuale AGENS/FS non ha sottoscritto e per cui attualmente non attuabile da NewCo. Dalle verifiche e interlocuzioni è emerso che AGENS ha già sottoscritto l'impegno a sottoscrivere il prossimo rinnovo contrattuale (probabile entro primavera 2020) il CCNL TPL e il Fondo di Solidarietà del TPL, pertanto il fondo di solidarietà del TPL sarà esigibile anche dalle aziende aderenti ad AGENS piuttosto che solo ASTRA e ANAV, e pertanto da NewCo, tenuto conto che i primi casi di tali prestazioni sarebbero ipotizzabili tra non prima di 15 anni, abbiamo ritenuto soddisfatte le perplessità in merito.

**Scolte pertanto le riserve condivise con la Segreteria Nazionale, nella serata del 28-11-2019 abbiamo sottoscritto il verbale di accordo, che segue nelle pagine successive:**

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27/11/2019, a Bologna, le società Società Ferroviaria Provvisoria Emilia-Romagna Scarl (o sua successiva denominazione, di seguito comunque indicata come SFP), Trenitalia S.p.A. (di seguito Trenitalia), Tper S.p.A. (di seguito Tper) e le Segreterie Regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Faisa Cisl, Fast Confsal, Orsa Ferrovie, unitamente alle RSU n.46 e RSA di Tper.

Premesso che:

- con delibera n. 1591 del 29/10/2012, aggiornata con delibera n. 1317 del 16/09/2013, la Regione Emilia Romagna dava mandato a FER S.r.l. di svolgere le procedure negoziali di rilevanza europea, in unico "lotto", per l'affidamento di tutti i servizi di trasporto ferroviario regionale, ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 30/98 e s.m.i.;
- nel rispetto di quanto prescritto nel bando di Gara per l'affidamento della concessione del servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia di competenza della Regione Emilia Romagna (CIG: 62070370F9) - aggiudicazione definitiva avvenuta in data 24/08/2015 con l'affidamento alla società SFP attraverso un contratto di durata di 15 anni, con la possibilità di proroga di ulteriori 7,5 anni;
- in applicazione della Clausola Sociale di salvaguardia occupazionale e professionale del 13/01/2014 tra Regione e Parti Sociali relativamente al passaggio del personale a SFP e nell'ambito del percorso relazionale costituito con la stessa;

Considerato che:

- a seguito di quanto sottoscritto nell'incontro avvenuto il 3 dicembre 2018 presso la sede di Trenitalia Direzione Regionale Emilia-Romagna come espletamento dell'esame congiunto previsto dall'art. 47, Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e s.m.i., in relazione al programma di trasferimento dei rami d'azienda da Trenitalia e da Tper a SFP relativo alle attività di trasporto ferroviario di persone, come previsto dal bando di Gara - elenco nominativo suddiviso per qualifica e mansione di tutto il personale (con contratto a tempo indeterminato, tempo determinato fino a naturale scadenza, tempo parziale, inserimento e apprendistato o altra forma contrattuale), aggiornato al momento degli effettivi trasferimenti dei rami d'azienda (come da All. 1);
- a seguito di quanto comunicato nell'incontro avvenuto il 9 maggio 2019 presso la sede della Regione Emilia-Romagna da parte di Trenitalia e da parte di Tper e da parte di SFP in merito all'avvio del Contratto di Servizio da parte di SFP a partire dal 1° giugno 2019;
- a seguito di quanto sottoscritto nell'incontro avvenuto il 9 maggio 2019 presso la sede della Regione Emilia-Romagna in merito al trasferimento dei rami d'azienda e dei relativi rapporti di lavoro da Trenitalia e da Tper a SFP inderogabilmente per il 01/01/2020, e contestuale applicazione del CCNL della Mobilità/AF e del Contratto Aziendale di Gruppo FSI nonché di tutti gli accordi aziendali vigenti presso Direzione Regionale Emilia-Romagna di Trenitalia a partire inderogabilmente dalla stessa data;

Tutto ciò premesso e considerato le Parti concordano quanto segue:

Si conferma quanto definito tra le Parti il 13.09.2018 in relazione all'applicazione del CCNL della Mobilità/AF e del Contratto Aziendale di Gruppo FSI del 16.12.2016, quale riferimento per la confluenza contrattuale del personale proveniente da Trenitalia e da Tper.

La Società SFP, applica il contratto collettivo nazionale di settore CCNL della Mobilità/AF e il Contratto Aziendale di Gruppo FSI del 16 dicembre 2016, e i loro successivi rinnovi, tenendo conto delle prerogative proprie previste dall'ordinamento vigente.

Nei confronti dei dipendenti di SFP, provenienti da Trenitalia e Tper, qualora si dovessero determinare esigenze di ristrutturazione industriale o riconfigurazioni degli assetti societari che influiscano sui livelli occupazionali della Società, saranno valutate azioni finalizzate alla ricollocazione professionale all'interno delle Società di provenienza.

Per quanto riguarda i meccanismi di confluenza dal contratto Autoferro al contratto Attività Ferroviarie, si conviene che il personale ex Tper confluirà nel corrispondente livello/parametro individuato nel contratto Attività Ferroviarie come da tabelle sotto riportate:

Macchinista

Parametri Tper	Parametri Trenitalia
190	B1
183	B1
165	B2
153	B3

Capo Treno

Parametri Tper	Parametri Trenitalia
165	B1
158	B2
140	B3

1. Gli anni maturati nel parametro posseduto all'atto della confluenza saranno valorizzati al 75%, come anzianità utile per il raggiungimento dell'eventuale ulteriore passaggio di parametro.
2. Per quanto riguarda il personale ex Tper con contratto di fidelizzazione si conviene sul mantenimento del parametro di riferimento al momento della confluenza, sulla base delle tabelle sopra riportate ed alla contestuale attribuzione di un *ad personam* di importo pari alla differenza retributiva tra i parametri, che sarà riassorbito al passaggio al parametro B1.
3. Gli scatti di anzianità del CCNL Autoferro, pari a 6, saranno considerati per l'intero ammontare nella confluenza dei 7 scatti, calcolati dalla data d'assunzione, previsti dal CCNL AF.

Mod. 1000  
 SFP  
 Maurizio

Provenienza



Processo/Ruoli	Fig. Prof. Contratto Autoferro	P.R. Autoferro	N.	Figura Professionale CCNL AF	P.R. AF	
Produzione - Ruoli Sala Operativa	Operatore Sofer Senior	210	11	Professional	Q2	
	Operatore Sofer Junior	193	1			
	Professional	230	1			
Produzione - Ruoli Gestione Turni (Distribuzione)	Coordinatore	210	1	Professional	Q2	
	Assistente Coordinatore	193	7			
Produzione - Ruoli Istruttori	Istruttore Accreditato Senior Prof	230	10	Professional	Q2	
	Coordinatore	210	1			
Funzioni Staff Industriali/processi Trasversali - Altri Ruoli	Resp. U.A. Compl.	250 (Q)	1	Responsabile struttura operativa complessa	Q1	
	Capo U. Ammin.	230 (Q)	2	Responsabile linea/struttura operativa tecnica	Q2	
	Coordinatore	210	2	Impiegato Direttivo	A1	
	Coord. Ufficio	205	5			
	Specialista T/A	193	5	Specialista Tecnico Amministrativo	B2	
	Collaboratore d'Ufficio	175	3	Tecnico di Ufficio	C2	
	Operatore Qualificato di Ufficio		155	5	Operatore Specializzato Attività di Supporto	D1
			140	2		D2
		130	1	D3		

58

1. Gli scatti di anzianità del contratto Autoferro, pari a 6, saranno considerati per l'intero ammontare nella confluenza dei 7 scatti - calcolati dalla data di assunzione - previsti dal CCNL AF.
2. I meccanismi di confluenza saranno determinati in relazione agli elementi fissi dei contratti di riferimento primo e secondo livello, ivi compresa per i lavoratori interessati di Tper l'indennità fissa mensile riconosciuta agli istruttori accreditati.
3. Eventuali situazioni individuali, che in relazione ai criteri convenuti, dovessero determinare una incapienza della retribuzione di confluenza contrattuale, comporteranno l'attribuzione di un elemento retributivo *ad personam* riassorbibile.

Al personale ex Tper, la stessa società di provenienza garantirà gli emolumenti previsti dalla contrattazione vigente prima della data di efficacia del conferimento, che verranno pagati secondo le relative scadenze.

SFP comunicherà l'inizio dei rapporti di lavoro senza soluzione di continuità alle proprie dipendenze dal 01/01/2020 con lettera formale, ai lavoratori coinvolti ai quali verrà applicato il CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FSI del 16.12.2016, nonché tutti gli accordi aziendali vigenti presso la Direzione Regionale Emilia-Romagna di Trenitalia, continuando l'operatività presso la medesima struttura/sede di lavoro di appartenenza al momento del trasferimento.

Al fine di garantire la continuità gestionale nel primo periodo di avvio della società SFP, al personale interessato sarà garantito il riconoscimento di tutti gli istituti contrattuali e di legge - in materia di ferie e permessi e assenze dal servizio - secondo le procedure vigenti presso Trenitalia e Tper con effetto fino al 31 gennaio 2020.

Relativamente ai turni del personale mobile fino al 31 dicembre 2019 Trenitalia e Tper si impegnano al rispetto delle previsioni dei rispettivi contratti e/o accordi vigenti.

Le deleghe sindacali del personale ex Trenitalia ed ex Tper sottoscritte alle OO.SS. aderenti all'accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 verranno automaticamente trasferite ad SFP salvo dichiarazione formale di revoca del singolo dipendente.

Le Parti convengono che le RSU/RSA/RLS già costituite nei rami d'azienda ceduti proseguiranno in via transitoria ad operare con le attuali prerogative, anche dopo l'avvenuto trasferimento presso SFP, fino al loro rinnovo ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014.

In esito di quanto sottoscritto con il presente accordo le Parti concordano di effettuare un incontro di monitoraggio allo scopo di verificare la corretta applicazione dei meccanismi di confluenza stabiliti nel presente accordo.


6

Le AZIENDE

SFP Emilia Romagna Scarl



TRENITALIA SpA



TPER Spa




Le OO.SS.


FILT



FIT



UILT



UGL



FAISA




FAST



ORSA



Le RSU n.46



Le RSA TPER



L' accordo riassume in sintesi e per sommi capi quanto già abbiamo trasmesso tramite informative puntuali durante il percorso relazionale, ovvero:

- Si conferma l' avvio della NewCo per il 01 gennaio 2020;
- Si conferma che il CCNL applicato è e sarà quello AF/FS e successivi rinnovi, oltre agli accordi in essere in ambito Trenitalia DPR Emilia Romagna;
- Vengono definiti i passaggi per confluenza del personale Tper da CCNL TPL a CCNL AF/FS;
- Verranno comunicati i nominativi del personale che al 01/01/2020 transiterà in NewCo, aggiornati rispetto a quelli trasmessi nell' esame congiunto del 03/12/2018;
- Vengono mantenute in essere fino a rinnovo le RSU, le RSA e i RLS Dlgs 81/2008;
- Viene istituito un tavolo permanente di monitoraggio tra Società, OO.SS e RSA/RSU per verificare la corretta confluenza e il rispetto degli accordi;
- E' stata inoltre inserita una clausola di salvaguardia (rafforzativa quanto simbolica), qualora ci fossero esigenze di ristrutturazione industriale o riconfigurazione degli assetti societari che influiscano sugli assetti occupazionali della NewCo, saranno valutate azioni finalizzate alla ricollocazione del personale all' interno delle Società di provenienza.

Per chiarezza, come leggibile dallo statuto societario della NewCo è partecipata al 70% da Trenitalia e 30% Tper sotto forma scarl (società consorziale), qualora necessiti di un aumento di capitale e uno dei soci non potesse sopportarlo, l' altro socio rilevarebbe la quota con relativa trasformazione in SRL a socio unico, trattandosi pertanto di servizio pubblico e visti gli azionisti, qualora dovesse verificarsi un ipotetico dissesto finanziario, onde dover garantire il servizio pubblico il percorso è già definito.

E' stato inoltre definito un ulteriore accordo con l' Assessorato alla Mobilità della Regione Emilia Romagna con cui si istituisce un tavolo di monitoraggio semestrale o al bisogno teso a verificare l' andamento complessivo del servizio di trasporto ferroviario regionale.

Come FAST/Confasal Emilia Romagna giungiamo a conclusione di questo percorso relazionale/negoziabile/conflittuale dopo oltre sette anni, il primo incontro avvenne nell' ottobre del 2012 (con previsioni di avvio della NewCo nel gennaio 2015) probabilmente siamo l' unica OS che è arrivata a destino con gli stessi interlocutori che iniziarono il percorso nel 2012, percorso non facile e se ne sono accorti anche i più ottimisti e di certo non finisce qui.

Tutto quello che era possibile fare nel rispetto delle prerogative sindacali rispetto a leggi nazionali e regionali, come FAST-Confasal riteniamo di averlo fatto a tutela degli Associati e dei Lavoratori tutti, si poteva difficilmente fare diversamente come probabilmente sempre si poteva fare di meglio, con i tavoli di monitoraggio in ambito regionale e aziendale ci siamo lasciati come OS le finestre per porre eventuali rimedi e correzioni qualora occorrono.

E' sicuramente un' integrazione aziendale importante e come tutte le cose importanti, complesse nel concretizzarle e nella gestione specie nella fase di avvio, con questa fase si conclude pertanto il solo percorso che porta allo START della NewCo per cui come FAST/Confasal continueremo nelle nostre azioni di monitoraggio e di rompi .... costruttivi nell' interesse dei lavoratori.

Seguiranno cicli di assemblee per partecipare e informare compiutamente il personale rientrante nella NewCo./

Bologna, 29-11-2019